



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **SETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	X		
3. GANDOLFO Matteo			X
4. LOVESIO Franco	X		
5. MAZZEGA Maurizio	X		
6. RIZZO Federico	X		
7. ROSSELLO Danilo			X
8. VIAZZO Gabriele	X		
9. VALLE Fiorenza	X		
10. VALENTI Chiara	X		
11. VIAZZO Marco	X		
TOTALE	9	0	2

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- *l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- *l'art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che, rinviando all'art. 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";*
- *il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/07/2023, pubblicato sulla G.U. del 04/08/2023 recante: "Aggiornamento degli allegati decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con il quale è stato rivisto ed aggiornato il processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al fine di consentirne l'approvazione entro il 31 dicembre senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio;*
- *l'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15, dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI"). Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti sopra indicati coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

TENUTO CONTO che le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento al Decreto Legge 15 marzo 2025 n. 24 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" nel cui testo di conversione all'art. 10-bis si legge "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";

RITENUTO che, nonostante la scadenza per la conversione del Decreto Legge sia fissata al 13 maggio 2025, l'inserimento della proroga nel testo di conversione costituisce indizio solido, così come avvenuto in passato, dell'effettivo slittamento del termine;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 07/08/2014, modificato con delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015, con delibera C.C. n. 21 del 30/09/2020, con delibera C.C. n. 15 del 30/06/2021, e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 28/12/2022, esecutiva;

VISTA la delibera C.C. n. 37 del 18/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 ed i relativi allegati;

VISTI:

- *l'art. 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- *la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 03/08/2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;*
- *la medesima Deliberazione che ha stabilito all'articolo 7.3 che il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale;*
- *la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 04/11/2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*
- *la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18/01/2022 e pubblicata in data 21/01/2022, con la quale l'Autorità ha emanato all'art. 1 il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;*

VISTA la deliberazione C.C. n. 18 del 28/06/2024, esecutiva, con la quale è stato adottato l'aggiornamento biennale del PEF 2022/2025 (annualità 2024/2025) ed i suoi allegati così come validato dall'Ente territorialmente competente (Provincia di Savona) in data 25/06/2024, predisposto secondo il metodo MTR-2;

VISTE altresì:

- *la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 03/08/2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;*
- *la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 03/08/2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;*
- *la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 03/08/2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto art. 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;*
- *la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24/10/2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;*

- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 06/11/2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23/01/2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano Finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad €. 116.291,00 per il 2024 e ad €. 117.823,00 per il 2025;

TENUTO CONTO che non si rilevano detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso, si considera l'importo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CHE l'art. 3, comma 2 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 04/12/2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

CONSIDERATO che l'art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'art. 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO quindi che allo stato attuale questo Comune non è nelle condizioni di poter conoscere le regole di applicazione della suddetta agevolazione, che sarà tenuto a riconoscere ai contribuenti sulla base delle statuizioni emanate dall'Autorità al termine del periodo di

consultazione, in merito alla quale comunque la stessa considera "l'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze";

CONSIDERATO *che a decorrere dall'annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell'avviso di pagamento TARI hanno trovato spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che sono state incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);*

VISTA *la Deliberazione del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, che ha modificato con effetto immediato la Deliberazione 386/2023/R/Rif. All'articolo 2, prevede che sia istituita una nuova componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);*

RITENUTO *che in data odierna sia comunque necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;*

RAPPRESENTATO *che il Comune di Piana Crixia in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;*

RITENUTO *di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento TARI anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;*

VISTO *l'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019 n. 58 che testualmente recita:*

"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dalla addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

CHE *a ragione di quanto sopra il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2025, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 2 dicembre 2025;*

VISTO *l'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58, che testualmente recita:*

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il Comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TARI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTO il D.M. 20/07/2021 recante: “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”, che all'art. 1, comma 1 stabilisce quanto segue:

“Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito “Portale”) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico - Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITO il Consigliere di Minoranza, Sig.ra VALLE Fiorenza, il quale da lettura dell'intervento e successivamente lo consegna al Segretario, affinché venga allegato al verbale di deliberazione. Il Segretario identifica il documento come Allegato 1);

UDITO il Sindaco il quale riferisce che alle richieste della minoranza verrà dato riscontro con separata nota;

CON n° 6 voti favorevoli, n° 3 contrari (I Consiglieri: VALLE, VALENTI e VIAZZO M.), n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI DETERMINARE, per l'anno 2025, le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre 2025, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 02 Dicembre 2025;

DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo; lo stesso, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1°/07/2020, a partire dall'anno 2021 è riversato utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia al fine di assicurarne il sollecito versamento;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica;

DI DARE ATTO che, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, la presente deliberazione verrà inviata in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui al D.M. 20/07/2021;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 6 voti favorevoli, n° 3 contrari (I Consiglieri: VALLE, VALENTI e VIAZZO M.), n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,59569	0,50038	0,60	361,97756	0,32971	71,60857
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,59569	0,58378	1,55	361,97756	0,32971	184,98881
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,59569	0,64335	2,00	361,97756	0,32971	238,69524
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,59569	0,69100	2,60	361,97756	0,32971	310,30382
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,59569	0,73866	3,50	361,97756	0,32971	417,71667
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,59569	0,77440	4,00	361,97756	0,32971	477,39049

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,69151	0,22128	2,60	0,37839	0,98381
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,69151	0,46331	5,51	0,37839	2,08493
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,69151	0,26277	3,11	0,37839	1,17679
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,69151	0,20745	2,50	0,37839	0,94598
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,69151	0,73992	8,79	0,37839	3,32605
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,69151	0,55321	6,55	0,37839	2,47845
107-Case di cura e riposo	0,95	0,69151	0,65693	7,82	0,37839	2,95901
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,69151	0,69151	8,21	0,37839	3,10658
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,69151	0,38033	4,50	0,37839	1,70276
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,69151	0,60161	7,11	0,37839	2,69035
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,69151	0,73992	8,80	0,37839	3,32983
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,69151	0,49789	5,90	0,37839	2,23250
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,69151	0,63619	7,55	0,37839	2,85684
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,69151	0,29735	3,50	0,37839	1,32437
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,69151	0,38033	4,50	0,37839	1,70276
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,69151	3,34691	39,67	0,37839	15,01073
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,69151	2,51710	29,82	0,37839	11,28359
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,69151	1,21706	14,43	0,37839	5,46017
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,69151	1,06493	12,59	0,37839	4,76393
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,69151	4,19055	49,72	0,37839	18,81355
121-Discoteche, night club	1,04	0,69151	0,71917	8,56	0,37839	3,23902




DELIBERA CONSIGLIARE N. 12 DEL 07/05/25: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.**


LA MINORANZA, UNITAMENTE, VOTA CONTRARIA IN QUANTO SI RITIENE NON SUFFICIENTEMENTE INFORMATA, CONSIDERATO I TEMPI RISTRETTI E LA DOCUMENTAZIONE FORNITA NON DEL TUTTO ESAUSTIVA.

PERTANTO SARA' NOSTRO INTENDIMENTO RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO STRAORDINARIO (Art. 15 comma 4 Statuto Comunale) PER PROCEDERE ALL'ESAMINA DEGLI ATTI RELATIVI AL FINE DI STABILIRE UNA PIU' EQUA IMPOSIZIONE DELLA TARIFFA, ANCHE PROCEDENDO ALLA VALUTAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLA REDAZIONE DELLE BOLLETTE E DI QUELLO DERIVANTE DALL'INCARICO DEGLI ACCERTAMENTI CONFERITO ALLA DITTA ESTERNA, CHIEDENDONE COPIA DEL CONTRATTO CON ESSA STIPULATO, RICHIESTA GIA' EFFETTUATA LO SCORSO ANNO MA A OGGI NON ANCORA ESAUDITA.



Marco Vercano





COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA


CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 07/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.


Piana Crixia, lì 30/04/2025


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)


PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 30/04/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)


Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 83 il giorno 10/05/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 09/05/2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno